

LINEE GUIDA VARIANTI DI PROGETTO

BANDI RS 2023 PR FESR TOSCANA 2021-2027

BANDO 1 - D.D. N. 27716 DEL 29 DICEMBRE 2023 E SS.MM.II.

BANDO 2 - D.D. N. 27717 DEL 29 DICEMBRE 2023 E SS.MM.II.

Le presenti Linee Guida forniscono termini, condizioni e modalità per la corretta presentazione, da parte dei beneficiari dei contributi di cui al Bando Progetti strategici di ricerca e sviluppo (Bando 1) e al Bando Progetti di R&S per MPMI e Midcap (Bando 2), in seguito Bandi RS 2023, delle domande di variante di progetto sul sistema informativo "Sistema Finanziamenti Toscana" (SFT), di seguito SFT, nei casi possibili, durante il periodo di svolgimento del progetto e nei limiti consentiti dal bando stesso.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE/PRESENTAZIONE DELLE VARIANTI SUL SISTEMA INFORMATIVO "SISTEMA FINANZIAMENTI TOSCANA" (SFT)

Per tutte le tipologie di varianti, la relativa istanza deve essere presentata esclusivamente per via telematica sul SFT, disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>

Di seguito, sono descritte le modalità di compilazione e presentazione delle istanze di variante sul SFT:

*Rientrare nel SFT, inserendo le proprie credenziali e selezionando la propria utenza, e selezionare "Progetti", "I miei progetti". In corrispondenza del progetto che si intende modificare, cliccare su "Azioni" e "Presentazione domanda di variante".

*Nella Sezione "Presentazione domanda di variante" - "Lista tipologie di varianti presentabili" verranno indicati il codice della domanda di variante e le tipologie di varianti che possono essere presentate:

- **FINANZIARIA** (VAR.1 MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO NELLA MISURA MASSIMA DEL 30% /VAR.2 MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO NELLA MISURA MASSIMA DEL 10%)
- **PROROGA** (VAR.3 PROROGHE)
- **ANAGRAFICA SEMPLICE** (VAR.4 VARIAZIONI ANAGRAFICHE SEMPLICI DEI SOGGETTI BENEFICIARI)
- **ANAGRAFICA COMPLESSA** (VAR.4 VARIAZIONI ANAGRAFICHE COMPLESSE DEI SOGGETTI BENEFICIARI PRIMA DELL'EROGAZIONE DEL SALDO)
- **RINUNCIA** (VAR.5 USCITA DI UN PARTNER DAL PARTENARIATO)
- **SUBENTRO** (VAR.6 SUBENTRO DI UN NUOVO PARTNER IN SOSTITUZIONE DI UN PARTNER PRECEDENTE)
- **SCHEDA TECNICA DI PROGETTO**

*Accedere alla Sezione "Associazione varianti/Partners" per attivare le tipologie di varianti previste, associandole al soggetto interessato dalla modifica (anche in caso di domanda singola dovrà essere posto il flag in corrispondenza del soggetto beneficiario).

*Dopo aver selezionato le tipologie di varianti che si intendono attivare, accedere alla Sezione "Motivazioni" e inserire **obbligatoriamente** il dettaglio delle motivazioni alla base delle richieste di variazioni selezionate, senza inserire tali specifiche in punti diversi della piattaforma. È **obbligatorio** inserire tale dettaglio per tutte le tipologie di variante. Pertanto:

- In caso di variante finanziaria deve essere inserito il dettaglio delle motivazioni che hanno indotto alla variante richiesta, specificando la tipologia di variante (VAR.1/VAR.2) e le tipologie di spesa oggetto di variazione, indicando il valore dell'importo ammesso/variato, con riferimento alle diverse attività proposte in relazione ai differenti importi imputati.
- In caso di proroga deve essere inserito il dettaglio delle motivazioni che hanno indotto alla proroga richiesta, con specifico riferimento alle cause che impediscono di terminare il progetto nei termini originari e alle attività che dovranno essere prorogate.
- In caso di variazione anagrafica semplice deve essere descritta la variante intervenuta, specificandone la tipologia, e, in caso di partenariato, deve essere indicato il soggetto interessato dalla modifica (ES.: Variazione indirizzo della sede di svolgimento del progetto da ... a ... del partner X).
- In caso di variazione anagrafica complessa deve essere descritta la variante intervenuta, specificandone la tipologia, e, in caso di partenariato, deve essere indicato il soggetto interessato dalla modifica (ES.: Fusione per incorporazione del partner X con il nuovo soggetto Y).
- In caso di rinuncia deve essere inserito il dettaglio delle motivazioni che hanno indotto alla rinuncia con l'indicazione della denominazione/ragione sociale del partner rinunciatario, specificando che l'aggregazione, garantendo la condizione minima di composizione del partenariato, si farà carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente. Deve,

quindi, essere fornita una descrizione dettagliata delle attività non ancora svolte dal partner rinunciatario e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner rimanenti.

- In caso di subentro deve essere inserito il dettaglio delle motivazioni che hanno indotto al subentro, indicando la denominazione/ragione sociale del partner uscente e la denominazione/ragione sociale, il Codice fiscale, l'indirizzo della sede legale/operativa e il nominativo del Legale Rappresentante del partner subentrante. Deve, inoltre, essere fornita una descrizione dettagliata delle attività ancora da svolgere di cui si fa carico il soggetto subentrante.

A seguito del salvataggio della Sezione "Motivazioni", si verrà reindirizzati alla Sezione "Documentazione", all'interno della quale deve essere allegata la documentazione a supporto delle variazioni richieste (documenti di dettaglio della variazione richiesta, visura camerale aggiornata per variazioni anagrafiche semplici/visura camerale aggiornata e relativi atti per variazioni anagrafiche complesse, ecc.). Selezionando il simbolo + è possibile allegare ulteriori documenti; in alternativa, può essere allegata una cartella in formato .zip contenente tutti i documenti relativi alla variante.

*Selezionare "Conferma inserimento" e "Conferma inoltra" per passare alle Sezioni della domanda da modificare. Saranno visibili e modificabili soltanto le Sezioni della domanda relative alle variazioni selezionate.

Una volta compilata la domanda di variante è necessario:

- cliccare sui pulsanti "Conferma inserimento" e "Conferma inoltra"
- scaricare il modulo di domanda di variante in formato .pdf generato dal sistema
- sottoscrivere digitalmente il modulo di domanda di variante in formato .pdf generato dal sistema
- ricaricare a sistema il modulo di domanda di variante in formato .pdf generato dal sistema, firmato digitalmente
- completare la presentazione dell'istanza di variante, selezionando il pulsante *Procedi a inoltra*.

La compilazione/presentazione delle domande di variante sul SFT è validamente completata solo ed esclusivamente alla conclusione delle operazioni di chiusura previste dallo stesso.

Per tutte le informazioni di dettaglio riguardanti l'utilizzo del SFT e le modalità di presentazione della domanda di variante sul SFT è necessario consultare le guide, i manuali e il *Manuale utente SFT - Varianti aiuti* presenti, tra gli Allegati, al seguente link <https://www.sviluppo.toscana.it/sft>

Le domande di variante non sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Per il supporto tecnico-informatico relativo al SFT, compresa l'assistenza in merito alle modalità di compilazione/presentazione delle domande di variante, è necessario inviare i quesiti esclusivamente a supportobandiRS2023@sviluppo.toscana.it, senza inserire altri indirizzi in A: o Cc:

Per l'assistenza in merito ai contenuti del presente documento è necessario inviare i quesiti esclusivamente a bandirs2023@sviluppo.toscana.it, scrivendo da un indirizzo di posta elettronica ordinario e NON da un indirizzo PEC.

TIPOLOGIE E LIMITI ALLA PRESENTAZIONE DELLE VARIANTI

Si specifica quanto segue:

A) Durante il periodo di realizzazione del progetto e indipendentemente dall'esito, i beneficiari possono presentare un numero limitato di istanze di variante che varia in relazione alle diverse tipologie richieste.

VAR.1 – Variazione finanziaria nella misura massima del 30%: max 1 istanza durante il periodo di realizzazione del progetto, e comunque non oltre i 30 giorni precedenti il termine di realizzazione dello stesso

VAR.2 – Variazione finanziaria nella misura massima del 10%: max 1 istanza in chiusura di progetto, da effettuare nell'ultimo mese di realizzazione dello stesso;

VAR.3 – Proroga: max 1 istanza;

VAR.4 – Variazione anagrafica semplice e complessa; previste più istanze durante il periodo di svolgimento del progetto;

VAR.5 – Uscita di un partner dal partenariato;

VAR.6 – Subentro di un partner in sostituzione di un partner uscente;

Ogni ulteriore istanza di variante rispetto al massimo stabilito sarà respinta con esito negativo.

VAR.1 e VAR.2 non possono essere presentate contestualmente. Potranno essere presentate "in serie", antepoendo sempre la VAR.1 alla VAR.2, essendo quest'ultima variante di chiusura.

Non è ammissibile l'istanza di variazione del piano finanziario che modifichi l'importo delle categorie di spesa di cui alle lettere da a) ad f) del paragrafo 5.3 al di sotto dell'importo se già oggetto di dichiarazioni di spesa presentate all'OI,

pertanto, in caso di dubbi sulla corretta imputazione delle spese, prima di presentare la variante, è necessario rivolgere un quesito al seguente indirizzo:

- rendicontazioneRSI@sviluppo.toscana.it, senza inserire altri indirizzi in A: o Cc:

Nel caso in cui, all'atto di presentazione di una istanza di variazione del progetto, sia in corso un procedimento di controllo amministrativo di una dichiarazione di spesa presentata precedentemente, il termini per il controllo della dichiarazione di spesa sono automaticamente sospesi fino alla data di notifica dell'esito istruttorio relativo alla verifica di ammissibilità dell'istanza di variazione del progetto.

Ai sensi dell'articolo 11.1 del bando le richieste di variazione, ferma restando l'impossibilità che il contributo pubblico totale concesso al progetto sia aumentato rispetto all'importo indicato nel provvedimento di concessione dell'aiuto, adeguatamente motivate, possono riguardare:

- importo totale del progetto;
- l'articolazione interna del piano finanziario con rimodulazione delle singole voci di spesa a condizione che siano garantiti e rispettati gli obiettivi del progetto iniziale.
- i contenuti del progetto.

Le variazioni dei contenuti del progetto possono essere richieste entro e non oltre 90 giorni dalla fine prevista per la realizzazione del progetto.

DURATA DEI PROGETTI E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE VARIANTI SUL SISTEMA INFORMATIVO "SISTEMA FINANZIAMENTI TOSCANA" (SFT)

Per ciò che concerne i termini di presentazione delle varianti si rimanda alla durata dei progetti come indicato dal paragrafo 5.2 del bando.

In particolare, i progetti dovranno concludersi entro **21 mesi** decorrenti dall'inizio convenzionale del progetto (salvo eventuale proroga di massimo 3 mesi) per il **Bando 1** ed entro **15 mesi** decorrenti dall'inizio convenzionale del progetto (salvo eventuale proroga di massimo 3 mesi) per il **Bando 2**. L'inizio convenzionale del progetto è stabilito nel giorno 7 dicembre 2024. L'inizio anticipato del progetto non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.

A fronte di richiesta adeguatamente motivata da parte dell'impresa singola o, in caso di partenariato, del Capofila, la Regione Toscana potrà concedere una proroga al progetto di durata non superiore a 3 mesi.

Le tipologie di spese ammissibili, le caratteristiche e i criteri di ammissibilità delle voci di spesa relative al progetto sono dettagliate nell'allegato 1A "Spese ammissibili", che costituisce parte integrante e sostanziale dei Bandi RS 2023.

Ai fini del rispetto del principio di cui all'art. 6 ("Effetto di incentivazione") del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 e ss.mm.ii. e, quindi, dell'ammissione a contributo della domanda e delle relative spese, il progetto si considera "avviato" in corrispondenza della data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (quale, ad esempio, l'affidamento di incarichi di consulenza), a seconda di quale condizione si verifichi prima.

DURATA DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO ED ESITO DELLE VARIANTI

La durata del procedimento istruttorio è disciplinata dall'art. 2 della L. 241/90 ed è, quindi, stabilita in trenta giorni, che decorrono dalla data di presentazione della variante sul SFT.

La richiesta di proroga è soggetta alla valutazione entro venti giorni successivi dal ricevimento dell'istanza.

In caso di richiesta di integrazioni documentali, i termini istruttori sono prorogati di ulteriori trenta giorni, che decorrono dalla data di chiusura del SFT a seguito di presentazione delle integrazioni richieste.

La presentazione della domanda di variante deve essere completa e contenere tutti i documenti richiesti dalle presenti Linee Guida. In caso di documentazione incompleta o inesatta, Sviluppo Toscana S.p.A. potrà richiedere al proponente le eventuali integrazioni. In caso di integrazioni ulteriormente incomplete o inesatte, l'istanza di variante verrà respinta con esito negativo.

Le varianti sono istruite seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

Ogni variazione che l'impresa intende apportare al progetto approvato deve essere preventivamente presentata sul SFT. Non saranno considerate ammissibili le domande di variante presentate oltre i termini previsti dal bando, non corredate della documentazione obbligatoria, non conformi alle indicazioni contenute nel presente documento e non completate con le integrazioni eventualmente richieste.

Si specifica che la variante ha efficacia retroattiva al momento della presentazione della domanda di variante stessa; pertanto, le spese relative alla variante richiesta, una volta avvenuta l'approvazione regionale, possono essere rendicontate retroattivamente dal momento della presentazione della domanda di variante.

Per tutte le informazioni relative alle fasi di rendicontazione ed erogazione del contributo, comprese le informazioni di dettaglio riguardanti le spese ammissibili, l'Allegato 1A "Spese ammissibili" e il periodo di ammissibilità delle stesse, anche a seguito di approvazione delle varianti, è, in ogni caso, necessario rivolgere i quesiti esclusivamente a rendicontazioneRSI@sviluppo.toscana.it, senza inserire altri indirizzi in A: o Cc:

In caso di variazione del piano finanziario, le spese proposte a finanziamento non sono oggetto di valutazione di ammissibilità durante la fase istruttoria di variante. Soltanto, in sede di verifica amministrativa dei costi effettivamente sostenuti e oggetto di rendicontazione sarà verificata l'effettiva rispondenza alle spese ammissibili previste dal Bando, con possibilità di decurtazione delle spese non conformi e riduzione del contributo concesso in misura corrispondente, fatte salve le eventuali diverse sanzioni ai sensi di legge. Il piano finanziario modificato in fase di variante è, quindi, oggetto di verifica con riferimento esclusivo al rispetto di tutti i limiti di spesa e di tutte le condizioni previste dal paragrafo 5.3 del bando e dalle presenti Linee Guida, rinviando l'esame puntuale di ammissibilità dei costi alla successiva fase di verifica amministrativa della rendicontazione di spesa, in conformità a quanto previsto dalle rispettive "Linee guida" (Allegato 1A).

Si precisa che la documentazione necessaria per l'attribuzione del punteggio di premialità era prevista al momento della presentazione della domanda di aiuto iniziale. Infatti, il paragrafo 6.2.3 del bando stabilisce che "*Solo le proposte progettuali che, in relazione a ciascun criterio di selezione raggiungeranno un punteggio uguale o superiore al minimo richiesto, totalizzando un punteggio uguale o superiore a 60 punti in relazione alla somma dei punteggi riferiti a ciascun criterio di selezione, saranno oggetto di verifica ai fini dell'attribuzione del punteggio di premialità*". Pertanto, l'assegnazione del punteggio di premialità è avvenuta esclusivamente sulla base della documentazione posseduta e allegata in piattaforma al momento della presentazione della domanda di aiuto. Eventuali variazioni, intervenute successivamente alla presentazione della domanda iniziale e che determinano una modifica dei punteggi premiali assegnati nella fase di ammissibilità, non comportano una revisione del punteggio di premialità durante il procedimento istruttorio di variante, fermo restando quanto stabilito dal paragrafo 6.2.3 del bando relativamente alla mancata realizzazione dell'incremento occupazionale previsto.

VAR.1 MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO NELLA MISURA MASSIMA DEL 30%

Contenuto

Secondo il dettato del paragrafo 11 del bando, l'articolazione interna del piano finanziario con rimodulazione delle singole voci di spesa può essere effettuata a condizione che siano garantiti e rispettati gli obiettivi del progetto iniziale. Durante il periodo di realizzazione del progetto, il beneficiario può apportare variazioni al piano finanziario approvato, con riferimento alle singole voci di spesa e con riferimento all'apporto di ciascun partner, nella misura massima del 30% e soltanto per n. 1 volta.

Non sono ammesse variazioni al piano finanziario approvato, con riferimento alle singole voci di spesa, oltre la misura del 30%.

Non è ammissibile l'istanza di variazione del piano finanziario che modifichi l'importo delle tipologie di spesa di cui alle lettere da a) ad f) del paragrafo 5.3 al di sotto dell'importo già oggetto di dichiarazioni di spesa presentate all'OI.

Le tipologie di spesa di cui sopra sono tutte quelle previste dal piano finanziario dei Bandi RS 2023, di seguito elencate:

- a) le spese di personale;
- b) costi degli strumenti e delle attrezzature;
- c) costi dei fabbricati e dei terreni;
- d) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti;
- e) spese generali supplementari;
- f) altri costi di esercizio.

Deve essere aggiornata la Sezione *Dati economici del progetto* e le sezioni della Scheda Tecnica Progetto laddove le variazioni comportino una modifica delle tipologie di spese e del progetto ammessi con il Decreto di concessione del finanziamento/con precedente variante approvata.

Il piano finanziario può essere modificato nella misura massima del 30% con variazioni tra le macrovoci di spesa (le voci di spesa prese a riferimento per la variazione sono quelle riferite a tutto il progetto e non quelle relative al piano finanziario del singolo partner) oggetto di modifica e/o con variazioni dei costi di competenza di ciascun partner.

Per ciò che concerne le variazioni tra le macrovoci di spesa, se, ai fini della variazione finanziaria, vengono modificate, rispetto al piano finanziario precedente alla variazione, ad esempio tre macrovoci di spesa riferite a tutto il progetto, il 30% viene calcolato sull'importo di ciascuna macrovoce di spesa variata in relazione all'importo della macrovoce della medesima tipologia imputata nel piano finanziario precedente. Per meglio specificare, nel caso in cui vengano variate, rispetto al piano finanziario precedente, le macrovoci riferite a spese di personale, spese di consulenza e altri costi di esercizio, sarà necessario verificare che nessun importo variato riferito alle tre macrovoci sia superiore al 30% dell'importo delle medesime tre macrovoci imputato nel piano finanziario precedente.

Non è, pertanto, possibile inserire, nel piano finanziario di variante, macrovoci di spesa riferite a tutto il progetto, non previste nel piano finanziario ammesso con il Decreto di concessione del finanziamento, in quanto si configurerebbe una variazione del 100%.

Per ciò che concerne le variazioni dei costi totali di competenza dei partner, se, ai fini della variazione finanziaria, vengono modificati, rispetto al piano finanziario precedente alla variazione, ad esempio i costi totali di competenza di tre partner di progetto, il 30% viene calcolato sui costi di competenza di ciascun partner in relazione ai costi del medesimo partner imputati nel piano finanziario precedente. Per meglio specificare, nel caso in cui vengano variate, rispetto al piano finanziario precedente, i costi totali di competenza di tre partner, sarà necessario verificare che nessun importo variato riferito ai tre costi di competenza dei partner sia superiore al 30% dell'importo dei costi totali dei medesimi partner imputati nel piano finanziario precedente. In caso di VAR.1, quindi, con riferimento alla variazione del costo totale di competenza del/i partner interessato/i dalla modifica, sarà necessario verificare che tale variazione non sia superiore al 30% dell'importo del costo totale del/i medesimo/i partner imputato nel piano finanziario ammesso con il Decreto di concessione del finanziamento/con precedente variante approvata.

La verifica del rispetto della variazione tra macrovoci di spesa entro il limite massimo del 30% viene effettuata con riferimento alle macrovoci di spesa del piano finanziario di progetto, non del singolo partner, mentre per ciò che concerne la variazione del costo totale di competenza del/i partner interessato/i dalla modifica è necessario verificare che tale variazione non sia superiore al 30% dell'importo del costo totale del/i medesimo/i partner imputato nel piano finanziario precedente approvato.

Variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti non sono in alcun modo consentite.

Si ricorda, inoltre, che:

- il costo e il contributo totale del progetto devono essere uguali o non superiori a quelli approvati con il Decreto di concessione del finanziamento;

- devono essere rispettate le percentuali massime stabilite in relazione alla partecipazione dei partner al progetto (SOLO IN CASO DI PARTENARIATO) e alle singole voci di spesa dal paragrafo 5.3 del bando;
- devono essere mantenute le intensità dell'agevolazione stabilite dal paragrafo 5.5 del bando e approvate con il Decreto di concessione del finanziamento.

Si riporta di seguito un esempio di variazione relativa a macrovoci di spesa per la VAR.1.

ESEMPIO VARIAZIONE MACROVOCE DI SPESA "SPESE DI PERSONALE"

IMPORTO PRECEDENTE AMMESSO "SPESE DI PERSONALE" DEL PIANO FINANZIARIO DI PROGETTO (NON DEL SINGOLO PARTNER): 10.000 EURO. IL 30% DI 10.000 EURO È PARI A 3.000 EURO.

A SEGUITO DI VARIAZIONE DELLA VOCE DI SPESA "SPESE DI PERSONALE" DEL SINGOLO PARTNER:

- LA VARIAZIONE IN AUMENTO DEL 30% DELLA VOCE DI SPESA "SPESE DI PERSONALE" DEL PIANO FINANZIARIO DI PROGETTO (NON DEL SINGOLO PARTNER) NON DOVRÀ ESSERE SUPERIORE A 13.000 EURO (10.000 Euro + 3.000 Euro).
- LA VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEL 30% DELLA VOCE DI SPESA "SPESE DI PERSONALE" DEL PIANO FINANZIARIO DI PROGETTO (NON DEL SINGOLO PARTNER) NON DOVRÀ ESSERE INFERIORE A 7.000 EURO (10.000 Euro – 3.000 Euro).

QUESTA MODALITÀ DI VERIFICA DEVE ESSERE APPLICATA A TUTTE LE MACROVOCI DI SPESA OGGETTO DI VARIAZIONE PREVISTE NEL PIANO FINANZIARIO DI TUTTO IL PROGETTO APPROVATO CON IL DECRETO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO.

LA VARIAZIONE PUÒ RIGUARDARE UNA O PIÙ MACROVOCI DI SPESA, PURCHÈ PREVISTE NEL PIANO FINANZIARIO DI TUTTO IL PROGETTO APPROVATO CON IL DECRETO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO.

Termini

NON è ammessa la presentazione della variante finanziaria VAR.1 nell'ultimo mese di realizzazione del progetto.

La variante finanziaria VAR.1 può essere presentata sul SFT durante il periodo di realizzazione del progetto e comunque non oltre i 30 giorni precedenti il termine finale per la realizzazione dello stesso. Ai sensi del paragrafo 5.2.2 del Bando, il termine finale per la realizzazione del progetto è stabilito al 7 settembre 2026 per il Bando 1 e al 7 marzo 2026 per il Bando 2.

Quanto modificato sul SFT in fase di presentazione della variante sarà oggetto di istruttoria e solo a seguito della stessa verranno effettuate le relative verifiche sugli importi/macrovoce di spesa effettivamente presenti nel piano finanziario di variante, fornendo eventuali specifiche nel caso in cui si rendesse necessaria la richiesta di integrazione rispetto a quanto modificato con la variante stessa.

VAR.2 MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO NELLA MISURA MASSIMA DEL 10%

Contenuto

Secondo il dettato del paragrafo 11 del bando, l'articolazione interna del piano finanziario con rimodulazione delle singole voci di spesa può essere effettuata a condizione che siano garantiti e rispettati gli obiettivi del progetto iniziale. In chiusura di progetto può essere ammessa un'ultima modifica del piano finanziario nella misura massima del 10%, da effettuare entro l'ultimo mese di realizzazione del progetto.

Non è ammissibile l'istanza di variazione del piano finanziario che modifichi l'importo delle tipologie di spesa di cui alle lettere da a) ad f) del paragrafo 5.3 al di sotto dell'importo già oggetto di dichiarazioni di spesa presentate all'OI.

Le tipologie di spesa di cui sopra sono tutte quelle previste dal piano finanziario dei Bandi RS 2023, di seguito elencate:

- a) le spese di personale;
- b) costi degli strumenti e delle attrezzature;
- c) costi dei fabbricati e dei terreni;
- d) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti;
- e) spese generali supplementari;
- f) altri costi di esercizio.

Deve essere aggiornata la Sezione *Dati economici del progetto* e le sezioni della Scheda tecnica progetto laddove le variazioni comportino una modifica delle tipologie di spese e del progetto ammessi con il Decreto di concessione del finanziamento/con precedente variante approvata.

Il piano finanziario può essere modificato nella misura massima del 10% con variazioni tra le macrovoci di spesa (le voci di spesa prese a riferimento per la variazione sono quelle riferite a tutto il progetto e non quelle relative al piano finanziario del singolo partner) oggetto di modifica e/o con variazioni dei costi di competenza di ciascun partner.

Per ciò che concerne le variazioni tra le macrovoci di spesa, se, ai fini della variazione finanziaria, vengono modificate, rispetto al piano finanziario precedente alla variazione, ad esempio tre macrovoci di spesa riferite a tutto il progetto, il 10% viene calcolato sull'importo di ciascuna macrovoce di spesa variata in relazione all'importo della macrovoce della medesima tipologia imputata nel piano finanziario precedente. Per meglio specificare, nel caso in cui vengano variate, rispetto al piano finanziario precedente, le macrovoci riferite a spese di personale, spese di consulenza e altri costi di esercizio, sarà necessario verificare che nessun importo variato riferito alle tre macrovoci sia superiore al 10% dell'importo delle medesime tre macrovoci imputato nel piano finanziario precedente.

Non è, pertanto, possibile inserire, nel piano finanziario di variante, macrovoci di spesa riferite a tutto il progetto, non previste nel piano finanziario ammesso con il Decreto di concessione del finanziamento, in quanto si configurerebbe una variazione del 100%.

Per ciò che concerne le variazioni dei costi totali di competenza dei partner, se, ai fini della variazione finanziaria, vengono modificati, rispetto al piano finanziario precedente alla variazione, ad esempio i costi totali di competenza di tre partner di progetto, il 10% viene calcolato sui costi di competenza di ciascun partner in relazione ai costi del medesimo partner imputati nel piano finanziario precedente.

Per meglio specificare, nel caso in cui vengano variati, rispetto al piano finanziario precedente, i costi totali di competenza di tre partner, sarà necessario verificare che nessun importo variato riferito ai tre costi di competenza dei partner sia superiore al 10% dell'importo dei costi totali dei medesimi partner imputati nel piano finanziario precedente. In caso di VAR.2, quindi, con riferimento alla variazione del costo totale di competenza del/i partner interessato/i dalla modifica, sarà necessario verificare che tale variazione non sia superiore al 10% dell'importo del costo totale del/i medesimo/i partner imputato nel piano finanziario ammesso con il Decreto di concessione del finanziamento/con precedente variante approvata.

La verifica del rispetto della variazione tra macrovoci di spesa entro il limite massimo del 10% viene effettuata con riferimento alle macrovoci di spesa del piano finanziario di progetto, non del singolo partner, mentre per ciò che concerne la variazione del costo totale di competenza del/i partner interessato/i dalla modifica è necessario verificare che tale variazione non sia superiore al 10% dell'importo del costo totale del/i medesimo/i partner imputato nel piano finanziario approvato.

Variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti, in chiusura di progetto, non sono in alcun modo consentite.

Si ricorda, inoltre, che:

- il costo e il contributo totale del progetto devono essere uguali o non superiori a quelli approvati con il Decreto di concessione del finanziamento;
- devono essere rispettate le percentuali massime stabilite in relazione alla partecipazione dei partner al progetto (SOLO IN CASO DI PARTENARIATO) e alle singole voci di spesa dal paragrafo 5.3 del bando;
- devono essere mantenute le intensità di aiuto stabilite dal Bando e approvate con il Decreto di concessione del finanziamento.

Si riporta di seguito un esempio di variazione relativa a macrovoci di spesa per la VAR.2.

ESEMPIO VARIAZIONE MACROVOCE DI SPESA "SPESE DI PERSONALE".

IMPORTO PRECEDENTE AMMESSO "SPESE DI PERSONALE" DEL PIANO FINANZIARIO DI PROGETTO (NON DEL SINGOLO PARTNER): 10.000 EURO. IL 10% DI 10.000 EURO È PARI A 1.000 EURO.

A SEGUITO DI VARIAZIONE DELLA VOCE DI SPESA "SPESE DI PERSONALE" DEL SINGOLO PARTNER:

- LA VARIAZIONE IN AUMENTO DEL 10% DELLA VOCE DI SPESA "SPESE DI PERSONALE" DEL PIANO FINANZIARIO DI PROGETTO (NON DEL SINGOLO PARTNER) NON DOVRÀ ESSERE SUPERIORE A 11.000 EURO (10.000 Euro + 1.000 Euro).

- LA VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEL 10% DELLA VOCE DI SPESA "SPESE DI PERSONALE" DEL PIANO FINANZIARIO DI PROGETTO (NON DEL SINGOLO PARTNER) NON DOVRÀ ESSERE INFERIORE A 9.000 EURO (10.000 Euro – 1.000 Euro).

QUESTA MODALITÀ DI VERIFICA DEVE ESSERE APPLICATA A TUTTE LE MACROVOCI DI SPESA OGGETTO DI VARIAZIONE PREVISTE NEL PIANO FINANZIARIO DI TUTTO IL PROGETTO APPROVATO CON IL DECRETO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO.

LA VARIAZIONE PUÒ RIGUARDARE UNA O PIÙ MACROVOCI DI SPESA, PURCHÈ PREVISTE NEL PIANO FINANZIARIO DI TUTTO IL PROGETTO APPROVATO CON IL DECRETO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO.

Termini

La variante finanziaria VAR.2 può essere presentata sul SFT in chiusura di progetto, cioè nell'ultimo mese di realizzazione del progetto. Ai sensi del paragrafo 5.2.2 del Bando, il termine finale per la realizzazione del progetto è stabilito al 7 settembre 2026 per il Bando 1 e al 7 marzo 2026 per il Bando 2.

Quanto modificato sul SFT in fase di presentazione della variante sarà oggetto di istruttoria e solo a seguito della stessa verranno effettuate le relative verifiche sugli importi/macrovoce di spesa effettivamente presenti nel piano finanziario di variante, fornendo eventuali specifiche nel caso in cui si rendesse necessaria la richiesta di integrazione rispetto a quanto modificato con la variante stessa.

VAR.3 PROROGHE

Contenuto

Sulla base del dettato del paragrafo 5.2 del bando, i progetti devono concludersi entro 21 mesi decorrenti dall'inizio convenzionale del progetto (salvo eventuale proroga di massimo 3 mesi) per il Bando 1/entro 15 mesi decorrenti dall'inizio convenzionale del progetto (salvo eventuale proroga di massimo 3 mesi) per il Bando 2. L'inizio convenzionale del progetto è stabilito nel giorno 7 dicembre 2024.

L'inizio anticipato del progetto non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento. Pertanto, fermo restando l'eventuale comunicazione di inizio anticipato del progetto, i 21/15 mesi di durata del progetto decorrono, convenzionalmente, dal primo giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, cioè dal 7 dicembre 2024.

A fronte di richiesta adeguatamente motivata da parte dell'impresa singola o, in caso di partenariato, del Capofila, la Regione Toscana potrà concedere una proroga al progetto di durata non superiore a 3 mesi.

Deve essere aggiornata la Sezione *Proroga*, con riferimento alla data inizio prevista e alla data fine prevista. In particolare, è necessario aggiornare i seguenti dati:

-*Data inizio prevista*: indicare la data di inizio anticipato del progetto comunicata o, in mancanza, la data corrispondente all'inizio convenzionale del progetto, stabilito nel giorno 7 dicembre 2024.

-*Data fine prevista*: indicare la data di proroga richiesta.

Nell'apposito campo di upload allegare **GANTT DEL PROGETTO**, contenente i milestone e i deliverable del progetto, modificato in relazione alla nuova effettiva tempistica prevista per la realizzazione del progetto, firmato digitalmente oppure calligraficamente da parte del Legale Rappresentante dell'impresa che ha presentato domanda singolarmente oppure da parte del Legale Rappresentante dell'impresa con ruolo di Capofila, in caso di partenariato.

Termini

La richiesta di proroga deve avvenire entro e non oltre quarantacinque giorni precedenti la conclusione del progetto, stabilita convenzionalmente, ai sensi del paragrafo 5.2.2 del Bando, al 7 settembre 2026 per il Bando 1 e al 7 marzo 2026 per il Bando 2.

La richiesta di proroga è soggetta alla valutazione entro venti giorni successivi dal ricevimento dell'istanza.

VAR.4 VARIAZIONI ANAGRAFICHE SEMPLICI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Contenuto

Per variazioni anagrafiche semplici si intendono le seguenti fattispecie che, secondo le casistiche, possono riguardare sia le imprese che gli Organismi di ricerca:

- 1) variazione Legale Rappresentante;
- 2) variazione indirizzo sede legale;
- 3) variazione indirizzo unità locale (sede unica o prevalente) di svolgimento del progetto/unità locali funzionali alla sede prevalente di svolgimento del progetto;
- 4) variazione denominazione sociale/ragione sociale, senza modifica del codice fiscale;
- 5) variazione del domicilio digitale.

Il sistema mostra le sezioni modificabili.

Devono essere aggiornati i dati del Legale Rappresentante in caso di variazione dello stesso/i Dati del soggetto in caso di variazioni relative alla denominazione/ragione sociale dell'impresa (senza modifica del codice fiscale)/l'indirizzo della sede legale-Unità locale (sede unica o prevalente) di svolgimento del progetto-Unità locali funzionali alla sede prevalente di svolgimento del progetto/il domicilio digitale.

Le suddette variazioni possono essere presentate sul sistema SFT soltanto dopo che l'impresa avrà effettuato le dovute comunicazioni alla CCIAA, in modo tale che il Registro Imprese risulti aggiornato.

Unitamente all'aggiornamento dei dati/documenti sul sistema SFT, ciascun soggetto interessato dalla variazione dovrà, **obbligatoriamente**, inserire, nella Sezione Documentazione, i seguenti ulteriori documenti:

1. Se i documenti non sono presenti e già aggiornati su visura (in tal caso verranno acquisiti d'ufficio): **Documentazione atta a dimostrare la variazione anagrafica intervenuta** [ad esempio visura aggiornata della società o atto notarile dai quali risulti la variazione anagrafica intervenuta: nominativo nuovo Legale rappresentante, indirizzo nuova sede legale e/o operativa, nuova denominazione/ragione sociale, nuovo domicilio digitale]

2. In caso di variazione della sede di svolgimento del progetto: **Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte del Legale Rappresentante del soggetto interessato dalla variazione, firmata calligraficamente o digitalmente dallo stesso, all'interno della quale sia dichiarato che la variazione della sede di svolgimento del progetto non modifica le attività del progetto stesso così come approvate con il Decreto di concessione del finanziamento.**

Per le varianti di tipologia 1) e 2) riguardanti gli Organismi di ricerca pubblici devono essere **obbligatoriamente** allegati, nella Sezione Documentazione, i seguenti documenti:

- in caso di variazione del Legale Rappresentante: **copia dell'atto di nomina da cui si evincano i poteri di legale rappresentanza (decreto rettorale o altro atto) del nuovo Legale Rappresentante e copia fronte e retro del documento di identità e della tessera sanitaria in corso di validità dello stesso soggetto.**

- in caso di modifica dell'indirizzo della sede legale che non corrisponde alla sede di svolgimento del progetto: **atto da cui si evinca la variazione della sede legale.**

Qualora, nel corso di realizzazione del progetto, venga sostituito il Responsabile tecnico/scientifico del proponente, dovrà essere effettuata una variazione "SCHEMA TECNICA PROGETTO" con la quale il soggetto beneficiario potrà modificare il nominativo e allegare il CV del nuovo Responsabile.

Tale variazione dovrà essere effettuata sul SFT entro i termini di realizzazione del progetto, presentandola obbligatoriamente insieme a una o più varianti disciplinate dalle presenti Linee Guida. Trattandosi di variazione non classificabile come specifica variante, la stessa non è oggetto di verifica istruttoria.

NON sono oggetto di variazione tutte quelle modifiche che non incidono sui dati anagrafici presenti sul SFT quali, ad esempio, la variazione dell'oggetto sociale, delle quote sociali, della compagine societaria, ecc. Tali variazioni non devono, quindi, essere effettuate sul SFT.

Termini

La presentazione della variante dovrà avvenire, preferibilmente, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione anagrafica.

VAR.4 VARIAZIONI ANAGRAFICHE COMPLESSE DEI SOGGETTI BENEFICIARI PRIMA DELL'EROGAZIONE DEL SALDO

Contenuto

Per variazione anagrafica complessa si intende la seguente fattispecie:

1) variazione forma o assetto societario.

Prima dell'erogazione del saldo, nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del *beneficiario* originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del *progetto* a un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi a esse connessi.

Ai fini delle verifiche relative agli obblighi occupazionali a carico del soggetto subentrante, la data di avvio del progetto è convenzionalmente identificata nella data di presentazione dell'istanza di variazione del soggetto beneficiario.

Fattispecie di modifica del soggetto beneficiario

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato e alla relativa agevolazione concessa. In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione. Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione. Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali). L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione. Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società. A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine. La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione. La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione

La Regione Toscana/Sviluppo Toscana S.p.A., effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto ai benefici del bando e dispone con atto il passaggio dell'agevolazione e delle conseguenti/relative obbligazioni in capo al nuovo soggetto beneficiario. Qualora la modifica del beneficiario non possa essere ammessa per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo soggetto beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al provvedimento di ammissione della modifica del soggetto beneficiario, si debba procedere alla revoca totale o parziale dell'agevolazione, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate al precedente soggetto beneficiario.

I contributi concessi e non erogati, successivamente alla data di presentazione dell'istanza di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione e presentazione della domanda di variante è necessario procedere secondo le indicazioni previste dal *Manuale utente SFT - Varianti aiuti* consultabile al seguente link <https://www.sviluppo.toscana.it/sft>

Unitamente all'aggiornamento dei dati/documenti sul SFT, ciascun partner (compreso il Capofila) interessato dalla variazione dovrà **obbligatoriamente** inserire, nella Sezione Documentazione, i seguenti ulteriori documenti:

1. Se i documenti non sono presenti e già aggiornati su visura (in tal caso verranno acquisiti d'ufficio): **Documentazione atta a dimostrare la variazione anagrafica intervenuta** [ad esempio visura aggiornata della società o atto notarile dai quali risulti la variazione anagrafica intervenuta];

2. Con riferimento all'ATI/ATS, nel caso di raggruppamenti di sole imprese (ATI) e di raggruppamenti di imprese e Organismi di ricerca (ATS):

Dichiarazione di intenti, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta digitalmente da tutti i partner del progetto, all'interno della quale tutti i partner si impegnano a modificare l'ATI/ATS.

L'ATI/ATS integrata/modificata e formalizzata con atto notarile dovrà essere sottoscritta, dopo l'approvazione della variante da parte della Regione Toscana e, quindi, trasmessa tramite PEC, secondo le indicazioni che saranno inserite nella lettera di approvazione della variante. L'ATI/ATS modificata dovrà contenere il rinvio esplicito alle clausole obbligatorie, indicate all'interno del paragrafo 4.2.22 del bando, per le Associazioni Temporanee di Impresa e per le Associazioni Temporanee di Scopo e contenute nella precedente ATI/ATS di ciascun progetto.

Il sopracitato obbligo di modifica dell'ATI/ATS con atto notarile non sussiste nel caso in cui l'atto di costituzione della nuova società preveda che alla stessa siano trasferite tutte le obbligazioni assunte dalla precedente società. In tal caso, tra i documenti che dovranno essere allegati alla richiesta di variante, non è necessario inserire la Dichiarazione di intenti di impegno alla modifica dell'ATI/ATS, ma è sufficiente produrre **Autodichiarazione del Legale Rappresentante della nuova società, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, avente a oggetto il trasferimento, dalla precedente società alla nuova società, di tutte le obbligazioni assunte con l'ATI/ATS del progetto o in sostituzione, l'atto notarile che stabilisce il trasferimento di diritti e obblighi.**

3. In caso di variazione della sede di svolgimento del progetto: **Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte del Legale Rappresentante del soggetto interessato dalla variazione, firmata calligraficamente o digitalmente dallo stesso, all'interno della quale lo stesso dichiara che la variazione della sede di svolgimento del progetto non modifica le attività del progetto stesso così come approvate con il Decreto di concessione del finanziamento.**

Termini

La domanda di variazione del beneficiario deve essere presentata entro trenta giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto mantiene in capo al beneficiario originario tutte le obbligazioni del bando.

VAR.5 USCITA DI UN PARTNER DAL PARTENARIATO

Contenuto

Solo ed esclusivamente per i progetti congiunti, sono ammesse variazioni del partenariato previsto nell'atto di concessione ad esclusione del partner con ruolo di Capofila che non può né essere sostituito né può rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell'agevolazione all'intero partenariato.

Sono fatti salvi i casi di modifica del beneficiario in cui l'azienda, o il ramo d'azienda, che esercita l'impresa e realizza il progetto in qualità di capofila rimane il medesimo per tutta la durata del progetto.

È ammessa l'uscita di uno o più componenti del partenariato, ad eccezione del Capofila, a condizione che l'investimento totale realizzato dal/i partner uscente/i non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso del progetto e che non si produca (o ne consegua) una modifica radicale della natura e dei contenuti degli obiettivi del progetto. I rimanenti partner dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo alla Regione Toscana una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner rimanenti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato stabilita dal bando, al paragrafo "Destinatari".

L'uscita o il venire meno di uno dei partner comporta la revoca individuale nei confronti dello stesso del contributo e la restituzione delle somme percepite dal soggetto destinatario di revoca, se erogate. È in ogni caso fatta salva la responsabilità solidale e illimitata degli altri soggetti/partner per la restituzione delle somme percepite e non restituite dal soggetto destinatario di revoca.

Le attività sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato. Tali attività possono tuttavia concorrere al raggiungimento della soglia minima di realizzazione prevista al S.A.L. intermedio e al saldo finale.

Le variazioni della composizione del partenariato devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente.

In ogni caso è obbligatoria la modifica del RTI che deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di approvazione della variazione al soggetto Capofila mediante SFT.

In caso di rimodulazione del piano finanziario per le attività residue, è necessario presentare una domanda di variante finanziaria.

Per ciò che concerne le variazioni tra le macrovoci di spesa e le variazioni dei costi totali di competenza dei partner si rimanda alle specifiche previste dalla tipologia di variante VAR.1.

L'eventuale rimodulazione del piano finanziario deve essere effettuata sulla base del Piano Finanziario ammesso con il Decreto di concessione del finanziamento e/o approvato con una precedente variante.

SE, IN FASE DI USCITA DI UN PARTNER, FOSSE NECESSARIO RIMODULARE IL BUDGET PER LE ATTIVITÀ RESIDUE MEDIANTE UNA VARIAZIONE FINANZIARIA, LA STESSA NON VERRÀ CONTEGGIATA COME VAR.1.

Per ciò che riguarda il piano finanziario che deve essere, eventualmente, modificato a seguito della rinuncia del partner, si ricorda che:

- il costo e il contributo totale del progetto devono essere uguali o non superiori a quelli ammessi con il Decreto di concessione del finanziamento;
- devono essere rispettate le percentuali massime stabilite in relazione alla partecipazione dei partner al progetto (SOLO IN CASO DI PARTENARIATO) e alle singole tipologie di spesa dal paragrafo 5.3 del bando;
- devono essere mantenute le intensità di aiuto stabilite dal paragrafo 5.5 del bando e ammesse con il Decreto di concessione del finanziamento.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione e presentazione della domanda di variante è necessario procedere secondo le indicazioni previste dal *Manuale utente SFT - Varianti aiuti* consultabile al seguente link <https://www.sviluppo.toscana.it/sft>

All'interno della Sezione Documentazione devono essere **obbligatoriamente** allegati, oltre a eventuali ulteriori, i seguenti documenti:

1. Autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/200, sottoscritta digitalmente o calligraficamente dal Legale Rappresentante del partner uscente, all'interno della quale si evinca la volontà di recedere dal partenariato;

2. Dichiarazione di intenti, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta digitalmente da tutti i partner del progetto, all'interno della quale tutti i partner si impegnano a modificare l'ATI/ATS a seguito della rinuncia del partner.

L'ATI/ATS integrata/modificata e formalizzata con atto notarile dovrà essere sottoscritta, dopo l'approvazione della variante da parte della Regione Toscana e, quindi, trasmessa tramite PEC secondo le indicazioni che saranno inserite

nella lettera di approvazione della variante. L'ATI/ATS modificata dovrà contenere il rinvio esplicito alle clausole obbligatorie, indicate all'interno del paragrafo 4.2.22 del bando.

Termini

Non è ammessa la presentazione della richiesta di variante nell'ultimo mese di realizzazione del progetto.

VAR.6 SUBENTRO DI UN NUOVO PARTNER IN SOSTITUZIONE DI UN PARTNER PRECEDENTE

Contenuto

Solo ed esclusivamente per i progetti congiunti, sono ammesse variazioni del partenariato previsto nell'atto di concessione ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può né essere sostituito né può rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell'agevolazione all'intero partenariato.

Sono fatti salvi i casi di modifica del beneficiario in cui l'azienda, o il ramo d'azienda, che esercita l'impresa e realizza il progetto in qualità di capofila rimane il medesimo per tutta la durata del progetto.

E ammessa l'uscita di uno o più componenti del partenariato, ad eccezione del capofila, a condizione che l'investimento totale realizzato dal/i partner uscente/i non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso del progetto e che non si produca (o ne consegua) una modifica radicale della natura e dei contenuti degli obiettivi del progetto.

Il/i partner uscito/i dall'aggregazione può/possono essere sostituito/i da nuovi partner purché in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. I nuovi partner sono obbligati a indicare in modo esplicito le attività ancora da svolgere, di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

L'uscita o il venire meno di uno dei partner comporta la revoca individuale nei confronti dello stesso del contributo e la restituzione delle somme percepite dal soggetto destinatario di revoca, se erogate. È in ogni caso fatta salva la responsabilità solidale e illimitata degli altri soggetti/partner per la restituzione delle somme percepite e non restituite dal soggetto destinatario di revoca.

Le attività sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato o nuovo partner. Tali attività possono tuttavia concorrere al raggiungimento della soglia minima di realizzazione prevista al S.A.L. intermedio e al saldo finale.

Le variazioni della composizione del partenariato devono essere motivate e richieste dal Capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partner che intendono subentrare.

In ogni caso, è obbligatoria la modifica del RTI che deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di approvazione della variazione al soggetto capofila mediante SFT.

In caso di rimodulazione del piano finanziario, è necessario presentare una domanda di variante finanziaria.

Per ciò che concerne le variazioni tra le macrovoci di spesa e le variazioni dei costi totali di competenza dei partner si rimanda alle specifiche previste dalla tipologia di variante VAR.1.

L'eventuale rimodulazione del piano finanziario deve essere effettuata sulla base del Piano Finanziario ammesso con il Decreto di concessione del finanziamento e/o approvato con una precedente variante.

SE, IN FASE DI SUBENTRO, FOSSE NECESSARIO APPORTARE UNA VARIAZIONE FINANZIARIA, LA STESSA NON VERRÀ CONTEGGIATA COME VAR.1.

Per ciò che riguarda il piano finanziario che deve essere, eventualmente, modificato a seguito di subentro di un nuovo soggetto, si ricorda che:

- il nuovo partner subentra nelle attività e, pertanto, negli importi del partner rinunciatario.
- il costo e il contributo totale del progetto devono essere uguali o non superiori a quelli approvati con il Decreto di concessione del finanziamento;
- devono essere rispettate le percentuali massime stabilite in relazione alla partecipazione dei partner al progetto (SOLO IN CASO DI PARTENARIATO) e alle singole tipologie di spesa dal paragrafo 5.3 del bando;
- devono essere mantenute le intensità di aiuto stabilite dal paragrafo 5.5 del bando e ammesse con il Decreto di concessione del finanziamento.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione e presentazione della domanda di variante è necessario procedere secondo le indicazioni previste dal *Manuale utente SFT - Varianti aiuti* consultabile al seguente link <https://www.sviluppo.toscana.it/sft> (Capitolo 3.2 Presentazione variante partenariato – Anagrafica Complessa)

All'interno della Sezione Documentazione devono essere **obbligatoriamente** allegati, oltre a eventuali ulteriori, i seguenti documenti:

1. Se i documenti non sono presenti e già aggiornati presso il Registro Imprese (in tal caso verranno acquisiti d'ufficio): **Documentazione atta a dimostrare la sede toscana di svolgimento del progetto** (visura aggiornata della società).

2. Come previsto al paragrafo 6.1 del bando, **in caso di impresa priva di sede o unità operativa in toscana al momento della presentazione della domanda, Dichiarazione di impegno al possesso della sede e all'iscrizione della stessa nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa;**

3. **Autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/200, sottoscritta digitalmente o calligraficamente dal Legale Rappresentante del partner uscente, all'interno della quale si evinca la volontà di recedere dal partenariato;**

4. Dichiarazione di intenti, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta digitalmente da tutti i Legali Rappresentanti dei partner del progetto, all'interno della quale tutti i partner dichiarano di impegnarsi a modificare l'ATI/ATS a seguito del subentro di nuovo partner. L'ATI/ATS integrata/modificata e formalizzata con atto notarile, dovrà essere sottoscritta, dopo l'approvazione della variante da parte della Regione Toscana e, quindi, trasmessa tramite PEC secondo le indicazioni che saranno inserite nella lettera di approvazione della variante. L'ATI/ATS modificata dovrà contenere il rinvio esplicito alle clausole obbligatorie, indicate all'interno del paragrafo 4.2.22 del bando.

5. - Documentazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente ai sensi della L. 161/2017 e ss.mm.ii, ciascuna impresa e ciascun Organismo di ricerca privato che richiede un contributo superiore a 150.000,00 Euro deve compilare e allegare le DICHIARAZIONI AI FINI DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA.

Si tratta, in particolare, delle seguenti due dichiarazioni (da presentare se ne ricorrono le condizioni di cui sopra):

- "Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA" che deve essere unicamente compilata e firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa o dell'Organismo di ricerca privato che sottoscrive la domanda di variante, allegando copia fronte e retro di valido documento di identità del sottoscrittore.

- "Dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza e dello stato di famiglia": ciascuna dichiarazione dovrà essere firmata in modo autografo e dovrà contenere il documento di identità in corso di validità del relativo dichiarante. La dichiarazione può essere compilata riportando gli estremi dei soggetti di età superiore ai 18 anni, senza indicare il rapporto di parentela.

Per quanto riguarda il dettaglio dei soggetti che devono presentare la Dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza e dello stato di famiglia si rimanda alle specifiche contenute nel *Documento Schema controlli antimafia*, consultabile tra i documenti/modelli antimafia reperibili sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A., al link <https://www.sviluppo.toscana.it/bandirs2023>, e da utilizzare, se ne ricorrono le condizioni, in fase di presentazione della variante.

Le varianti relative al subentro di nuovo partner in sostituzione di un partner uscente (VAR.6), oltre all'istruttoria relativa al controllo degli specifici documenti previsti, potranno essere sottoposte alla valutazione tecnica di un esperto per verificare - nel caso in cui l'investimento totale realizzato dal/i partner uscente/i non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso del progetto - che vengano mantenute le medesime condizioni che hanno determinato la valutazione positiva del progetto e, di conseguenza, il suo finanziamento con apposito Decreto di concessione del finanziamento e non si produca (o ne consegua) una modifica radicale della natura e dei contenuti degli obiettivi del progetto.

Non sarà necessario riconvocare la Commissione, qualora sia possibile ricalcolare il punteggio in maniera automatica, vale a dire nei casi in cui le variazioni del punteggio scaturiscano da operazioni matematiche che non comportano alcuna discrezionalità amministrativa.

Termini

Non è ammessa la presentazione della variante nell'ultimo mese di realizzazione del progetto.